



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 149 del 01-06-2026

Registro generale n. 430

Oggetto: *Proposta variante ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, per l'ampliamento di un'attività produttiva esistente (struttura sanitaria privata), mediante la realizzazione di un nuovo edificio e il cambio di destinazione d'uso di locali esistenti, in via Scozia n. 13 e via Irlanda snc del Comune di Roseto degli Abruzzi. Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006..Provvedimento di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)*

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 2 del 29/01/2026 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore II – Servizi Tecnici;
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 recante “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza e delle figure professionali equiparate;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” nel testo vigente;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”.

Premesso che:

- con nota prot. 36075 del 17/07/2025 è stata indetta e convocata, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/1990 con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima, la Conferenza di Servizi decisoria avente ad oggetto “**CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO LOCALI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PADIGLIONE IN AMPLIAMENTO ALLA STRUTTURA ESISTENTE, in via Scozia n. 13 e via Irlanda snc del Comune di Roseto degli Abruzzi.**”;
- relativamente alle autorità con competenza ambientale, l'oggetto della Conferenza di Servizi è l'acquisizione, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, del parere sul rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, di competenza delle seguenti Amministrazioni:
 - *Regione Abruzzo - Servizio Valutazioni Ambientali*

- *Regione Abruzzo - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio*
 - *Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile - Teramo*
 - *Provincia di Teramo - Servizio Pianificazione Territorio, Urbanistica, Piste Ciclo-pedonali*
 - *ARPA Abruzzo - VIA, VAS, IPPC: valutazioni ambientali integrate*
 - *A.S.L. di Teramo - Dipartimento di Prevenzione*
- nonché tutti i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che dal provvedimento porrebbero patire un pregiudizio (c/o Avviso all'Albo pretorio);
- è stata verificata l'avvenuta consegna ed accettazione della pec. prot. 36075 del 17/07/2025 da parte delle Amministrazioni coinvolte;
 - nel termine assegnato nell'atto di indizione della Conferenza di Servizi per la richiesta di eventuali integrazioni documentali e/o chiarimenti è pervenuta richiesta di integrazione documentale formulata dall'Azienda Sanitaria Locale - Dipartimento prevenzione Gruppo Esperti Valutazione L.R. 32/2007 protocollo unico 61313/25 del 29/07/2025, pervenuta agli atti dell'Ente in pari data prot. 38028, per richiesta documentazione mancante propedeutica per istruttoria di propria competenza, trasmessa in data 08/08/2025 prot. 39890 al Richiedente, che ha provveduto a trasmettere la documentazione mancante;

Ricordato che:

- ai sensi dell'art. 14 bis, comma 4, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la mancata comunicazione della determinazione e/o parere entro il termine fissato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti, equivale ad assenso senza condizioni;
- l'autorità competente è il "*Settore II – Servizi Tecnici*" del Comune di Roseto degli Abruzzi, nella figura del Dirigente;
- l'autorità procedente è il "*Settore I – Governo del Territorio e Sviluppo Economico*" del Comune di Roseto degli Abruzzi, nella figura del Dirigente;
- l'amministrazione competente e procedente è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il proponente è Radiosanit Srl;
- il responsabile del procedimento è l'Ing. Benedetta Pedicone;
- tutti gli Enti invitati hanno regolarmente ricevuto la suddetta istanza;
- in seguito alla ricezione dell'atto di convocazione nessuna delle amministrazioni ha richiesto la fissazione di una nuova data;
- i termini di cui alla precedente disposizione normativa per il rilascio dei pareri/contributi di competenza è regolarmente decorso;
- a seguito dell'indizione della Conferenza con la nota suddetta, sono pervenuti i seguenti contributi e pareri:
 - In data 29/07/2025 prot. 38028 è pervenuta la nota e richiesta di integrazione documentale formulata dall'Azienda Sanitaria Locale - Dipartimento prevenzione Gruppo Esperti Valutazione L.R. 32/2007 protocollo unico 61313/25 del 29/07/2025, pervenuta agli atti dell'Ente in pari data prot. 38028, allegata al presente verbale, e trasmessa alla Ditta richiedente in data 08/08/2025 prot. 39890;

- Con nota Protocollo unico RA n. 0331799/25 del 09/08/2025 la REGIONE ABRUZZO DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE – TRASPORTI - SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO esprimeva parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/200, pervenuta agli atti in data 11/08/2025 prot. 40008, con le seguenti prescrizioni:
 - i. *Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della L. 02.02.1974 n. 64, dell'O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, del D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, dell'O.P.C.M. n. 3519 del 20.04.2006, del D.M. 17.01.2018 e relativa circolare esplicativa, del D. M. 11.03.1988 e della Circolare esplicativa 09.01.1996 n. 218/24/3, la quale prescrive indagini geologiche e geotecniche di dettaglio prima di ogni nuova edificazione, fermo restando quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale D'Abruzzo 29.01.2008 n. 94/5 e 94/7, riguardante l'approvazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni e Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi", nel rispetto della L.R. n. 28 del 11.08.2011 e relativo Regolamento;*
 - ii. *Deve essere rispettato il disposto di cui al D.M. 11/03/1988 per quanto attiene la scelta della tipologia di fondazioni da utilizzare anche in funzione dell'acclività del terreno, della tipologia di substrato accertato con le prove condotte in situ e delle accelerazioni sismiche corrispondenti, con particolare riferimento a fenomeni di liquefazione, nel rispetto del NTC del D.M. Infrastrutture 17.01.2018 e LR n. 28 dell'11.08.2011 per le aree in zona sismica, con opportune valutazioni tecnico-specialistiche relative alle interazioni terreno-fondazione;*
 - iii. *Gli interventi dovranno essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possano pregiudicare la pubblica e privata incolumità nelle aree identificate nello studio di micro zonazione sismica quali instabili o potenzialmente instabili e/o suscettibili di amplificazione locale.*
- con nota del 28/08/2025, pervenuta a mezzo pec e registrata al prot. 42525, la Provincia di Teramo AREA 3 - Pianificazione Territoriale E Opere Pubbliche – Centrale Unica Di Committenza PIANIFICAZIONE TERRITORIO - URBANISTICA - PISTE CICLO-PEDONALI, ha trasmesso DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 786 DEL 28/08/2025 contenente:
 - o PARERE DI CONFORMITA', come da, tra le previsioni insediative e normative del P.T.C.P. vigente e quelle della variante parziale al vigente P.R.G. del Comune di Roseto degli Abruzzi riguardante l'intera area di proprietà della ditta Radiosanit s.r.l. (foglio 52 particelle: 354 – 614 – 615 – 616 – 617 – 618 – 619) da zona D "Insediamenti produttivi" sottozona D2 "Artigianato" in un'area zona F "Attrezzature ed impianti di interesse generale" sottozona F3 "Attrezzature ed impianti pubblici" in quanto aderente alle indicazioni dell'art. 19 delle N.T.A. dello strumento provinciale circa l'utilizzo del territorio secondo una quantità strettamente sufficiente alla specifica esigenza produttiva, circa la limitazione del consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo perché si utilizzano superfici che, seppur ancor oggi non interessate da trasformazione edilizia, sono deputate ad essere insediate per attività artigianali, secondo le indicazioni del Piano Regolatore vigente.
 - o ritiene l'intervento conforme anche perché lo stesso articolo art. 19 delle N.T.A. del P.T.C.P. ammette ampliamenti funzionali alle attività esistenti o insediamenti di nuove attività il cui ciclo produttivo sia strettamente connesso alle attività insediate (condizione esistente), purché in area contigua a quella occupata dall'impresa interessata (condizione esistente), sulla base di comprovate esigenze produttive e di documentati programmi di investimento aziendale (esigenza esistente),.
 - o ritiene verificata anche la sussistenza dei requisiti derivanti dall'art. 78 della L.R. 58/2023 (regolarità/legittimità dell'attività e dei fabbricati oltre a funzionalità/collegamento dell'ampliamento all'attività produttiva esistente) per cui si ritiene possa essere applicata la procedura di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010
 - o PRESCRIVE, al Comune di Roseto degli Abruzzi di inserire nell'atto finale della procedura e negli altri atti necessari comunque denominati (convenzioni urbanistiche, titoli abilitativi ecc...), idonee prescrizioni a tutela dell'interesse pubblico e al rispetto di tale normativa di carattere eccezionale nonché un termine perentorio o una condizione risolutiva che determinino la decadenza degli effetti della variante in caso di mancato avvio dei lavori entro il termine stabilito ovvero nel caso di modifica del progetto approvato.
- con nota del 01/09/2025, pervenuta a mezzo pec e registrata al prot. 42782, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ARPA Abruzzo ha formulato osservazioni tecniche in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e rimanda le opportune determinazioni al Comune di Roseto degli Abruzzi, sottolineando, nella Relazione Tecnica allegata che:
 - i. *si richiama quanto previsto per l'attivazione del procedimento ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 ovvero la possibilità di approvare un progetto in deroga agli strumenti urbanistici ma che non costituisce una variante ordinaria al PRG. Pertanto, oltre a non comportare una modifica permanente della disciplina urbanistica dell'area interessata, la variante deve essere quella strettamente necessaria alla realizzazione del progetto proposto e attuata secondo le modalità previste all'art. 15 del DPR 380/2001. Ne consegue anche che, essendo l'approvazione del progetto a rappresentare la variante, non si possano prevedere indici e parametri urbanistici per l'area né, tantomeno, parametri che potrebbero consentire in futuro ulteriori ampliamenti o edificazioni;*
 - ii. *si rileva che l'uso dell'area che deriverà dalla proposta in oggetto è caratterizzato da minori impatti dal punto di vista ambientale rispetto alle previsioni attuali;*
 - iii. *si chiede di mettere in atto le azioni di mitigazione degli impatti di cantiere e di non alterare la permeabilità del suolo dell'area non direttamente occupata dall'edificazione, utilizzando pavimentazioni permeabili che non alterino il deflusso delle acque meteoriche. Inoltre, si ritiene utile realizzare una schermatura arborea perimetrale utilizzando specie arboree endemiche individuate tra quelle elencate dal GEA (Giornale Europeo di Aerobiologia) nella Revisione sistematica Allergenità delle piante arboree e arbustive destinate al verde urbano italiano o da altre pubblicazioni di settore, al fine di non favorire effetti allergenici sulla popolazione sensibile.*

- con nota formulata dalla *REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI*, Protocollo unico RA n. 0363667/25 del 15/09/2025, pervenuta agli atti in pari data prot. 44911, si rimanda a questo Ente la valutazione di merito circa i requisiti per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e, in qualità di Autorità competente, il rilascio di un provvedimento di assoggettabilità a VAS o di esclusione dalla VAS, riscontrando che:
 - i. *nell'evidenziare che il procedimento di cui all'art. 8 DPR 160/2010, per il quale il Comune provvederà a verificarne la procedibilità, modifica lo stato d'uso dei suoli in funzione della durata della vita del progetto per cui si chiede l'approvazione, si rappresenta che, pur riscontrando un incremento della superficie interessata (da 1.466,00 mq a 1.705,60 mq), i contenuti del Rapporto Preliminare rispondono, nella sostanza, alle richieste di cui all'Allegato I alla Parte Seconda del DLgs 152/2006;*
 - ii. *l'Autorità competente per la VAS valuterà suggerimenti in merito ad azioni di mitigazione e compensazione volte ad evitare possibili impatti derivanti in fase di esercizio;*
 - iii. *in riferimento alla coerenza dell'intervento proposto con il Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.), si raccomanda di valutare la congruità della proposta rispetto ai criteri di classificazione acustica del territorio comunale. Occorre valutare la compatibilità della struttura sanitaria all'interno di un'area artigianale. Si fa presente che le modifiche al Piano Regolatore dovranno comportare la verifica preventiva di compatibilità con le previsioni del Piano di Classificazione Acustica e l'eventuale revisione dello stesso (L.R. 23/2007).;*
- In data 17/12/2025 prot. 60851 è pervenuta la nota e richiesta di integrazione documentale formulata dall'Azienda Sanitaria Locale - Dipartimento Prevenzione Gruppo Esperti Valutazione L.R. 32/2007 protocollo unico 0101224/25 del 16/12/2025, pervenuta agli atti dell'Ente in pari data prot. 60851, allegata al presente verbale;
- In data 29/12/2025 l'Ing. Eugenio Patacchini, tecnico incaricato dalla ditta richiedente, riscontrava la precedente richiesta con nota prot. 61745, allegata al presente verbale;
- In data 10/02/2026 prot. 6163 è pervenuta la nota e richiesta di integrazione documentale formulata dall'Azienda Sanitaria Locale - Dipartimento Prevenzione Gruppo Esperti Valutazione L.R. 32/2007 protocollo unico 8843/26 del 04/02/2026, pervenuta agli atti dell'Ente in data 10/02/2026 prot. 6163, allegata al presente verbale;
- In data 06/03/2026 l'Ing. Eugenio Patacchini, tecnico incaricato dalla ditta richiedente, riscontrava la precedente richiesta con nota prot. 10551, allegata al presente verbale;
- data 12/03/2026 prot. 11130 è pervenuto Parere favorevole ai fini del rilascio dell'Autorizzazione alla Realizzazione (ampliamento) ai sensi dell'Art. 3 della L.R. 32/2007 della struttura sanitaria denominata "Radioranit srl-Poliambulatorio" con sede operativa in via scozia 13 nel Comune di Roseto degli Abruzzi da parte dell'Azienda Sanitaria Locale - Dipartimento Prevenzione Gruppo Esperti Valutazione L.R. 32/2007 protocollo unico 0018077/26 del 09/03/2026, allegato al presente verbale;
- Con nota prot. n. 0016460 del 10-04-2026, il Servizio SUAP del Comune di Roseto degli Abruzzi ha trasmesso una richiesta di aggiornamento e sollecito al Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo per parere vincolante di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale (ex art. 3, comma 5, lett. a della L.R. n. 32/2007), atto presupposto e indispensabile per la conclusione del procedimento relativo all'istanza della ditta Radiosanit s.r.l.
- La Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità, con nota prot. n. 0153562/26 del 16/04/2026 (acquisita al protocollo comunale n. 17287 in pari data), ha riscontrato la richiesta evidenziando che:
 - i. *Ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. n. 32/2007, è necessario acquisire preliminarmente il parere del Dipartimento di Prevenzione della ASL 04 sulla valenza della variante.*
 - ii. *Qualora tale variante venga qualificata come modifica sostanziale dei parametri di riferimento, la ditta dovrà integrare l'istanza specificando il dettaglio della branca specialistica a cui si riferisce l'ampliamento della struttura.*
- Con nota prot. n. 0017403 del 17/04/2026 in arrivo, il tecnico incaricato dalla ditta Radiosanit s.r.l., Ing. Eugenio Patacchini, ha trasmesso formali precisazioni in merito al suddetto riscontro regionale, evidenziando che l'intervento attiene a una variante meramente urbanistico-edilizia per la riorganizzazione logistica e l'ottimizzazione degli spazi interni, escludendo l'attivazione di nuove branche specialistiche o servizi e specificando, pertanto, che l'opera non si configura come modifica sostanziale ai sensi della L.R. 32/2007;
- Con nota prot. n. 0017901 del 21/04/2026 il Servizio SUAP del Comune di Roseto degli Abruzzi, preso atto della richiesta di chiarimenti della Regione Abruzzo e della successiva memoria tecnica integrativa trasmessa dall'Ing. Patacchini (prot. n. 17403 del 17/04/2026), ha formalmente chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL di esprimere con urgenza le proprie valutazioni e determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. n. 32/2007, al fine di accertare se le opere di ampliamento configurino o meno una modifica sostanziale dei parametri di riferimento, profilo necessario e non ricompreso nel precedente parere sanitario espresso, indispensabile per sbloccare il rilascio del provvedimento regionale e concludere il procedimento amministrativo.
- Con nota prot. n. 20119 del 30/04/2026, il Servizio I – Governo del Territorio / Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune di Roseto degli Abruzzi ha espresso proprio parere favorevole di congruità del progetto alla pianificazione urbanistica ed edilizia del territorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5, lett. c) della L.R. n. 32/2007, confermando che la tipologia di intervento (cambio di destinazione d'uso e ampliamento) risulta attuabile mediante la

procedura di variante al PRG ex art. 8 del D.P.R. 160/2010, fatti salvi i successivi adempimenti e pareri degli enti terzi competenti.

- Con nota prot. n. 0035234/26 del 06/05/2026, acquisita al protocollo comunale al n. 20793 del 07/05/2026, la ASL di Teramo – Dipartimento di Prevenzione - Gruppo Aziendale Esperti Valutazione L.R. 32/2007, ha espresso il proprio riscontro in merito alla valenza della variante. L'Unità di Valutazione designata della ASL, in risposta al quesito formulato dalla Regione Abruzzo, ha formalmente precisato che la variazione richiesta dalla ditta Radiosanit s.r.l. risulta di natura esclusivamente urbanistica ed edilizia. Di conseguenza, l'ente sanitario ha accertato e formalizzato che l'intervento non comporta alcuna modifica o variante sostanziale relativamente alla branca sanitaria già autorizzata.

Visto il verbale di conclusione dei lavori in data 26/05/2026, prot. 28789, a firma del responsabile del procedimento, l'ing. Benedetta Pedicone;

Considerato che, per quanto attiene agli aspetti ambientali di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, risultano pervenuti i soli contributi della *Regione Abruzzo – Servizio Valutazioni Ambientali e ARPA Abruzzo*;

Esaminato il progetto proposto e vista la relazione di procedibilità dell'intervento in data 17/07/2025, a firma del responsabile del procedimento e del dirigente del Settore I, dalla quale si evidenzia che la proposta in esame:

- *costituisce l'espansione organica di un insediamento di interesse pubblico esistente e rappresenta una risposta concreta alle necessità operative dell'azione di ampliare l'offerta;*
- *garantisce la continuità funzionale delle attività sanitarie esistenti e risponde alle esigenze di razionalizzazione gestionale e logistica dell'insediamento;*
- *costituisce una variazione alle destinazioni d'uso consentite dal PRG vigente, il quale rimane immutato nel suo impianto originario;*
- *interessa un'area in adiacenza all'insediamento principale, assicurando un collegamento con le infrastrutture esistenti;*
- *non interferisce con la pianificazione territoriale sovraordinata, ed in particolare con il PSDA e il PAI.*

Tenuto conto che si tratta di un ampliamento di un insediamento produttivo esistente e già operativo, da realizzare in continuità con l'esistente, in un contesto già urbanizzato, attrezzato, e posto in collegamento diretto e costante con le infrastrutture e attività esistenti;

Preso atto dei pareri pervenuti e rilevato che dagli stessi pareri non si evidenziano impatti ambientali significativi generati dalla proposta in esame;

Ritenuto, per quanto sopra, di poter concludere l'iter avviato con la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, accogliendo tutte le raccomandazioni formulate sul progetto dalle Amministrazioni con competenza ambientale che hanno fornito il proprio parere, al fine di recepirle negli atti finali, ossia:

- *Devono essere messe in atto le azioni di mitigazione degli impatti di cantiere e si chiede di non alterare la permeabilità del suolo dell'area non direttamente occupata dall'edificazione, utilizzando pavimentazioni permeabili che non alterino il deflusso delle acque meteoriche. Inoltre, si ritiene utile realizzare una schermatura arborea perimetrale utilizzando specie arboree endemiche individuate tra quelle elencate dal GEA (Giornale Europeo di Aerobiologia) nella Revisione sistematica Allergenicità delle piante arboree e arbustive destinate al verde urbano italiano o da altre pubblicazioni di settore, al fine di non favorire effetti allergenici sulla popolazione sensibile (ARPA Abruzzo).*
- *Occorre Valutare la compatibilità della struttura sanitaria all'interno di un'area artigianale. Si fa presente che le modifiche al Piano Regolatore dovranno comportare la verifica preventiva di compatibilità con le previsioni del Piano di Classificazione Acustica*

e l'eventuale revisione dello stesso (L.R. 23/2007 e si raccomanda di valutare la congruità della proposta rispetto ai criteri di classificazione acustica del territorio comunale). In caso di esclusione dalla procedura di VAS, il provvedimento comunale dovrà contenere motivazione puntuale e indicare espressamente le misure necessarie a prevenire o mitigare gli impatti ambientali, ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006 (SVA Regione Abruzzo).

- La deliberazione consiliare di approvazione della variante dovrà contenere clausole risolutive o termini temporali, tali da determinare la decadenza automatica della variante e il ripristino della disciplina urbanistica originaria in caso di mancata realizzazione dell'intervento entro il limite stabilito ovvero nel caso di modifica del progetto approvato (Provincia di Teramo – DD n. 786/2025).*
- Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della L. 02.02.1974 n. 64, dell'O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, del D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, dell'O.P.C.M. n. 3519 del 20.04.2006, del D.M. 17.01.2018 e relativa circolare esplicativa, del D. M. 11.03.1988 e della Circolare esplicativa 09.01.1996 n. 218/24/3, la quale prescrive indagini geologiche e geotecniche di dettaglio prima di ogni nuova edificazione, fermo restando quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale D'Abruzzo 29.01.2008 n. 94/5 e 94/7, riguardante l'approvazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni e Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi", nel rispetto della L.R. n. 28 del 11.08.2011 e relativo Regolamento; Deve essere rispettato il disposto di cui al D.M. 11/03/1988 per quanto attiene la scelta della tipologia di fondazioni da utilizzare anche in funzione dell'acclività del terreno, della tipologia di substrato accertato con le prove condotte in situ e delle accelerazioni sismiche corrispondenti, con particolare riferimento a fenomeni di liquefazione, nel rispetto del NTC del D.M. Infrastrutture 17.01.2018 e LR n. 28 dell'11.08.2011 per le aree in zona sismica, con opportune valutazioni tecnico-specialistiche relative alle interazioni terreno-fondazione; Gli interventi dovranno essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possano pregiudicare la pubblica e privata incolumità nelle aree identificate nello studio di micro zonazione sismica quali instabili o potenzialmente instabili e/o suscettibili di amplificazione locale (Genio Civile – Regione Abruzzo).*

Preso atto, altresì, che non sono pervenuti ulteriori contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e, pertanto, la mancata comunicazione di eventuali determinazioni equivale, ai sensi del comma 4 dell'art.14-bis della Legge 241/90, ad assenso senza condizioni in relazione alla decisione oggetto della conferenza;

Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal D.P.R. n. 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001*) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 105 del 03/04/2026 con la quale è stato approvato il *Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028*, la cui sezione 2 denominata "*Valore pubblico, performance e anticorruzione*" nella sottosezione 2.3 contiene il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e ed in particolare l'allegato 7 dello stesso Piano, che ascrive il presente processo all'Area di rischio "*Pianificazione Urbanistica*" ed è individuato con cod. processo P357 – "*Gestione Valutazione Ambientale e Strategica*", da cui si evince che il presente procedimento è classificato a rischio MEDIO;

Visti, altresì, gli allegati del predetto *PIAO 2026-2028, sottosezione 2.3 - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)*, che normano le misure di prevenzione del rischio corruzione generali e speciali ed in particolare:

- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi, ovvero l'assenza di conflitto di interessi tra Responsabile del Procedimento/Dirigente e destinatari procedimento;
- le misure specifiche consistenti nella:
 - distinzione dell'attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell'atto finale in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente e il dirigente con sottoscrizione del provvedimento/atto finale/relazione, con doppia firma;

Dato atto che in riferimento al presente procedimento ed al conseguente provvedimento:

- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione dell'Ente e dalle direttive interne del RPC;
- il provvedimento rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016;
- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali, nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del codice di comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di Giunta n. 352 del 18/12/2020;
- ai fini dell'esecutività il presente atto non necessita, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed è immediatamente esecutivo;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è la società Formanagement Srl, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Preso atto di tutto quanto sopra:

DETERMINA

- di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i..
- di escludere la richiesta di permesso di costruire ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, per **l'ampliamento di un'attività produttiva esistente (struttura sanitaria privata), mediante la realizzazione di un nuovo edificio e il cambio di destinazione d'uso di locali esistenti**, in via Scozia n. 13 e via Irlanda snc del Comune di Roseto degli Abruzzi, foglio 52 part. 354, 614, 615, 616, 617, 618, 619, dallo svolgimento dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, con il rispetto delle prescrizioni e dei suggerimenti espressi dai soggetti competenti in materia ambientale:
 1. Devono essere messe in atto le azioni di mitigazione degli impatti di cantiere e si chiede di non alterare la permeabilità del suolo dell'area non direttamente occupata dall'edificazione, utilizzando pavimentazioni permeabili che non alterino il deflusso delle acque meteoriche. Inoltre, si ritiene utile realizzare una schermatura arborea perimetrale utilizzando specie arboree endemiche individuate tra quelle elencate dal GEA (Giornale Europeo di Aerobiologia) nella Revisione sistematica Allergenicità delle piante arboree e arbustive destinate al verde urbano italiano o da altre pubblicazioni di settore, al fine di non favorire effetti allergenici sulla popolazione sensibile (ARPA Abruzzo).
 2. Occorre Valutare la compatibilità della struttura sanitaria all'interno di un'area artigianale. Si fa presente che le modifiche al Piano Regolatore dovranno comportare la verifica preventiva di compatibilità con le previsioni del Piano di Classificazione Acustica e l'eventuale revisione dello stesso (L.R. 23/2007 e si raccomanda di valutare la congruità della proposta rispetto ai criteri di classificazione acustica del territorio comunale). In caso di esclusione dalla procedura di VAS, il provvedimento comunale dovrà contenere motivazione puntuale e indicare espressamente le

misure necessarie a prevenire o mitigare gli impatti ambientali, ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006 (SVA Regione Abruzzo).

3. La deliberazione consiliare di approvazione della variante dovrà contenere clausole risolutive o termini temporali, tali da determinare la decadenza automatica della variante e il ripristino della disciplina urbanistica originaria in caso di mancata realizzazione dell'intervento entro il limite stabilito ovvero nel caso di modifica del progetto approvato (Provincia di Teramo – DD n. 786/2025).
 4. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della L. 02.02.1974 n. 64, dell'O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, del D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, dell'O.P.C.M. n. 3519 del 20.04.2006, del D.M. 17.01.2018 e relativa circolare esplicativa, del D. M. 11.03.1988 e della Circolare esplicativa 09.01.1996 n. 218/24/3, la quale prescrive indagini geologiche e geotecniche di dettaglio prima di ogni nuova edificazione, fermo restando quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale D'Abruzzo 29.01.2008 n. 94/5 e 94/7, riguardante l'approvazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni e Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi", nel rispetto della L.R. n. 28 del 11.08.2011 e relativo Regolamento; Deve essere rispettato il disposto di cui al D.M. 11/03/1988 per quanto attiene la scelta della tipologia di fondazioni da utilizzare anche in funzione dell'acclività del terreno, della tipologia di substrato accertato con le prove condotte in situ e delle accelerazioni sismiche corrispondenti, con particolare riferimento a fenomeni di liquefazione, nel rispetto del NTC del D.M. Infrastrutture 17.01.2018 e LR n. 28 dell'11.08.2011 per le aree in zona sismica, con opportune valutazioni tecnico-specialistiche relative alle interazioni terreno-fondazione; Gli interventi dovranno essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possano pregiudicare la pubblica e privata incolumità nelle aree identificate nello studio di micro zonazione sismica quali instabili o potenzialmente instabili e/o suscettibili di amplificazione locale (Genio Civile – Regione Abruzzo).
- di trasmettere copia della presente Determinazione, in forma telematica, ai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel procedimento;
 - di trasmettere copia della presente Determinazione al Settore I – Governo del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Roseto degli Abruzzi;
 - di disporre la pubblicazione sull'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Roseto degli Abruzzi ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso il Settore I – Governo del Territorio e Sviluppo Economico, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi

Il Dirigente
Ing. Claudio Di Ventura